

# **CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI**

## **PREMESSA**

Il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione **Facilita – Organizzazione Indipendente per la Gestione delle Relazioni e dei Gruppi – società cooperativa** è una carta dei diritti e doveri tesa alla definizione delle regole etico-sociali dell'organizzazione e dei suoi mediatori.

Il Codice Etico è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamate ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo di mediazione stesso.

## **SEZIONE I**

### **REGOLE ETICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

#### **Principi generali**

L'Organismo di mediazione impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- Responsabilità verso i partecipanti al procedimento di mediazione e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori), oltre alla piena responsabilità verso la collettività;
- Doveri di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo di mediazione.

#### **Uguaglianza**

L'Organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo di mediazione si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.

#### **Correttezza**

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi e rispettare nella sostanza i principi di correttezza e lealtà reciproca.

#### **Conflitto di interesse**

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo di mediazione stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo di mediazione.

### **Riservatezza**

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo di mediazione garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

### **Equità e diligenza**

L'Organismo di mediazione si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali, non diligenti e non equi.

I singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo di mediazione devono rispettare il criterio dell'imparzialità, dell'indipendenza e della neutralità che nello svolgimento della loro attività applicano con l'osservanza e il pieno rispetto della diligenza professionale.

### **Canoni informativi e di linguaggio**

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e partecipanti ai procedimenti di mediazione, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo di mediazione si impegna a consegnare il presente Codice etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli partecipanti ai procedimenti di mediazione.

## **SEZIONE II**

### **REGOLE ETICHE E DI CONDOTTA DEI MEDIATORI**

(Obblighi, incompatibilità e conflitti di interesse)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore civile e commerciale presso l'organismo di mediazione è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, anche frequentando corsi diversi da quelli previsti dalla legge, in particolare sulle tecniche di mediazione, di negoziazione, e facilitazione di composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga sufficientemente qualificato ed esperto, oppure chiedere la nomina di un co-mediatore generalista o specialista.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi e le regole previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità che contenga almeno le seguenti previsioni:

- non ha alcun interesse diretto, indiretto od apparente e/o in conflitto con l'oggetto della controversia;
  - non versa in alcuna condizione o situazione che possa pregiudicare, anche apparentemente, l'imparzialità e l'indipendenza nei confronti delle parti e la proficuità della propria prestazione professionale;
  - s'impegna a svolgere la propria funzione, oltre che in osservanza delle norme di legge, secondo le norme del Regolamento e del Codice etico e di condotta dell'Organismo e dei mediatori;
  - s'impegna a comunicare tempestivamente nel corso della procedura, all'Organismo, al suo Responsabile ed alle parti, qualsiasi fatto o circostanza sopravvenute che possono influire sulla garanzia di imparzialità e di indipendenza;
  - non ha relazioni di tipo personale o professionale con alcuna delle parti;
  - non ha interessi di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
5. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni – previo confronto con il responsabile dell'organismo - qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
  6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
  7. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro per giustificati motivi, che i loro rappresentanti, debitamente informati dell'oggetto della controversia, siano muniti di procura sostanziale che conferisca loro tutti i poteri necessari.
  8. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
  9. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
  10. Qualora il mediatore debba o possa formulare una proposta di accordo ha l'obbligo di verificare, con estrema attenzione, l'esistenza dei presupposti e di elementi sufficienti alla capacità conclusiva della stessa.
  11. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal procedimento di mediazione o che sia ad esso correlato, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
  12. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

13. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un tempo non inferiore a quello esplicitamente previsto dalla legge.
14. È fatto divieto al mediatore di percepire direttamente dalle parti compensi per la propria attività.
15. Il mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione della stessa.
16. Il mediatore è incompatibile all'incarico nelle seguenti circostanze:
  - a) se ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
  - b) se è parte o rappresentante di una parte ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs. 4/03/2010 n. 28 in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio, legale rappresentante o responsabile;
  - c) in tutti i casi previsti dall'art. 815 comma 1 del C.P.C.;
  - d) in tutte le cause previste dal codice deontologico dell'ordine di appartenenza.